



# Comune di Giarole

(Provincia di Alessandria)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 15/2020**

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **QUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **DIECI** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone	X	
DRUSIAN Roberto	X	
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta	X	
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

**Partecipa l'Assessore esterno PIGNONE Ruggero**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»*

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020.**»*

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 15/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente ... [a titolo esemplificativo: azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando eventualmente che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione];

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 1.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 27/12/2018;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data 30/10/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dopo ampia discussione tra cui l'intervento del Vice Sindaco in merito al contenimento delle spese del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto opportuno stabilire le scadenze del pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, suddiviso in tre rate, di cui le prime due con scadenza 16.09.2020 e 16.11.2020 parametrize alle Tariffe 2019, e l'ultima rata a conguaglio sull'intera annualità 2020 con scadenza 16.02.2021 e parametrata alle Tariffe 2020, comprensive degli svuotamenti minimi, che verranno approvate entro il 31.12.2020;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti n. 10 con voti favorevoli 8 e 2 astenuti (Mirra e Zingales)

### **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nei prospetti allegati alla presente;

2) Di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 1.000,00 trovano copertura in apposito stanziamento di Bilancio di previsione 2020/2022;

3) Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze per i pagamenti della TARI:

**1° RATA: 16/09/2020**  
**(acconto)**

**2° RATA: 16/11/2020**  
**(acconto)**

**3° RATA: 16/02/2021**  
**(conguaglio)**

4) Di dare atto che la terza rata a conguaglio verrà calcolata sull'intera annualità 2020, a seguito dell'approvazione entro il 31.12.2020 delle nuove Tariffe 2020;

4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

## Comune di GIAROLE

## Tariffe Anno 2019

## Utenze Domestiche

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	GG	KA	Tariffa Fissa (E/mq)	KB	Tariffa Variabile	Totale Fissa	Totale Variabile
1	Utenze con 1 componenti	86	13213.5	365	0.84	0,539575	1.00	53,034535	6.780,12	4.378,00
1	Utenze con 1 componenti	26	731.2	365	0.84	0,539575	0.80	0,000000	394,54	0,00
2	Utenze con 2 componenti	83	12236	365	0.98	0,629504	1.60	84,855256	7.396,20	6.712,05
2	Utenze con 2 componenti	61	8166	365	0.98	0,629504	1.60	84,855256	4.075,60	3.674,23
2	Utenze con 2 componenti	46	1620.4	365	0.98	0,629504	1.60	0,000000	974,65	0,00
3	Utenze con 3 componenti	70	11214	365	1.08	0,693739	2.00	106,069071	7.538,41	7.207,39
3	Utenze con 3 componenti	33	996	365	1.08	0,693739	2.05	0,000000	690,96	0,00
4	Utenze con 4 componenti	31	6457	365	1.16	0,745127	2.20	116,675978	4.633,42	3.500,28
4	Utenze con 4 componenti	5	121	365	1.16	0,745127	2.60	0,000000	90,16	0,00
5	Utenze con 5 componenti	9	1613	365	1.24	0,796515	2.90	153,800152	1.223,85	1.322,68
5	Utenze con 5 componenti	3	161	365	1.24	0,796515	3.25	0,000000	128,24	0,00
6	Utenze con 6 componenti	6	1061	365	1.30	0,835056	3.70	196,227781	852,13	1.138,12
6	Utenze con 6 componenti	3	150	365	1.30	0,835056	3.75	0,000000	125,26	0,00
		462	57740.1						34.903,54	27.932,75

## Utenze Non Domestiche

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	GG	KC	Tariffa Fissa (E/mq)	KD	Tariffa Variabile (E/mq)	Totale Fissa	Totale Variabile
2	Campeggi,distributoricarburanti	0	0	0	0.67	0,743811	5.51	0,597347	0,00	0,00
3	Stabilimenti balneari	0	0	0	0.38	0,421863	3.11	0,337159	0,00	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0	0	0	0.30	0,333050	2.50	0,271028	0,00	0,00
5	Alberghi con ristorante	0	0	0	1.07	1,187877	8.79	0,952936	0,00	0,00
6	Alberghi senza ristorante	1	200	365	0.80	0,888132	6.55	0,710095	177,63	142,02
7	Case di cura e riposo	1	6709	365	1.00	1,110166	8.19	0,887889	7.448,10	5.956,85
8	Uffici,agenzie,studiprofessionali	10	824	365	1.13	1,254487	9.30	1,008226	1.030,18	827,96
9	Banche ed istituti di credito	0	0	0	0.58	0,643896	4.78	0,518206	0,00	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli	0	0	0	0.87	0,965844	7.11	0,770805	0,00	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	154	365	1.07	1,187877	8.80	0,954020	182,93	146,92
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico,fabbro, elettricista, parrucchiere)	4	251	365	0.72	0,799319	5.90	0,639627	200,63	160,55
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0	0	0.92	1,021352	7.55	0,818506	0,00	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0	0	0.43	0,477371	3.50	0,379440	0,00	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2	202	365	0.55	0,610591	4.50	0,487851	123,34	98,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	0	0	4.84	5,373201	39.67	4,300680	0,00	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	1	87	365	3.64	4,041003	29.82	3,232828	351,57	281,26
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generali alimentari	2	169	365	1.76	1,953891	14.43	1,564376	330,21	264,38
19	Plurilicenze alimentari e&#x2F;o miste	0	0	0	1.54	1,709655	12.59	1,364899	0,00	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0	0	6.06	6,727603	49.72	5,390214	0,00	0,00

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	GG	KC	Tariffa Fissa (E/mq)	KD	Tariffa Variabile (E/mq)	Totale Fissa	Totale Variabile
21	Discoteche, night club	0	0	0	1.64	1,820672	13.45	1,458133	0,00	0,00
		23	8596						9.844,59	7.878,49



## Comune di GIAROLE

## Tariffe Anno 2019

## Utenze Domestiche

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	Capacità Contenitore	Metodo Calcolo	N° Svuotamenti	Euro / Svuotamento	Costo Svuotamenti Minimi	Costo Totale
E015-101 1	Utenza domestica Residenziale	86	13.213,50	120	E	6	4,44	26,64	2.290,85
E015-103 1	Garaxe, Box, Pertinenza	26	731,20	0	E		0	0	0
E015-103 2	Garaxe, Box, Pertinenza	46	1.620,40	0	E		0	0	0
E015-102 2	Utenza domestica non residenziale	61	8.166,00	120	E	10	4,44	44,40	2.708,17
E015-101 2	Utenza domestica Residenziale	83	12.236,00	120	E	10	4,44	44,40	3.684,89
E015-101 3	Utenza domestica Residenziale	70	11.214,00	120	E	10	4,44	44,40	3.107,74
E015-103 3	Garaxe, Box, Pertinenza	33	996,00	0	E		0	0	0
E015-101 4	Utenza domestica Residenziale	31	6.457,00	120	E	15	4,44	66,59	2.064,43
E015-103 4	Garaxe, Box, Pertinenza	5	121,00	0	E		0	0	0
E015-101 5	Utenza domestica Residenziale	9	1.613,00	120	E	15	4,44	66,59	599,35
E015-103 5	Garaxe, Box, Pertinenza	3	161,00	0	E		0	0	0
E015-101 6	Utenza domestica Residenziale	6	1.061,00	120	E	15	4,44	66,59	399,57

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	Capacità Contenitore	Metodo Calcolo	N° Svuotamenti	Euro / Svuotamento	Costo Svuotamenti Minimi	Costo Totale
E015-103 6	Garaxe, Box, Pertinenza	3	150,00	0	E		0	0	0
		462	57.739,00						14.851,00

## Utenze Non Domestiche

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	Capacità Contenitore	Metodo Calcolo	N° Svuotamenti	Euro / Svuotamento	Costo Svuotamenti Minimi	Costo Totale
E015-2 2	Campeggi, distributori carburanti	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-3 3	Stabilimenti Balneari	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-4 4	Esposizioni, autosaloni	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-5 5	Alberghi con ristoranti	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-6 6	Alberghi senza ristoranti	1	200,00	120	E	27	4,44	119,87	119,87
E015-7 7	Case di cura e riposo	1	6.709,00	120	E	1011	4,44	4.488,46	4.488,46
E015-8 8	Uffici, agenzie e studi professionali	10	824,00	120	E	14	4,44	62,15	621,55
E015-9 9	Banche ed Istituti di credito	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-10 10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-11 11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	154,00	120	E	16	4,44	71,03	142,07
E015-12 12	Attivit? artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	4	251,00	120	E	9	4,44	39,96	159,83
E015-13 13	Carrozzeria, autofficina, meccanico	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-14 14	Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-15 15	Attività artigianali, di produzione beni specifici	2	202,00	120	E	13	4,44	57,72	115,43

Cod Cat	Descrizione	N° Utenze	Totale Superficie	Capacità Contenitore	Metodo Calcolo	N° Svuotamenti	Euro / Svuotamento	Costo Svuotamenti Minimi	Costo Totale
E015-16 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-17 17	Bar, Caffè,Pasticceria	1	87,00	120	E	67	4,44	297,46	297,46
E015-18 18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	169,00	120	E	27	4,44	119,87	239,74
E015-19 19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-20 20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	0	120	E		4,44	0	0
E015-21 21	Discoteche, night club	0	0	120	E		4,44	0	0
		23	8.596,00						6.180,00

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
f.to AMELOTI Dr. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to AMELOTI dr. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 26.09.2020 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 26.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

☒ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, 26.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)